

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1261</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, MARTINI MARIA ELETTA, LETTIERI, NUCCI,**

*Presentata il 6 dicembre 1972*

Proroga del termine previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo porre alla vostra sensibile attenzione la situazione di grave difficoltà in cui stanno per venire a trovarsi molti comuni i quali, dopo aver elaborato progettazioni a volte molto costose, che spesso hanno già ricevuto l'approvazione del consiglio comunale, corrono il rischio di vedere frustrate le loro legittime aspettative ad ottenere i finanziamenti, a causa dello scadere del termine di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. La prevista data del 31 dicembre 1972 per ema-

nare il formale provvedimento di concessione del contributo non consente infatti di portare a termine l'*iter* della procedura, talché — proprio per evitare la situazione prima esposta — appare indispensabile prorogare il previsto termine di almeno un anno e cioè al 31 dicembre 1973. Tale proroga non importa alcun onere finanziario e consente a molti comuni di realizzare quanto le popolazioni legittimamente attendono.

Ci onoriamo pertanto di proporre alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 1973.